

Associazione M.ARTE CULTURA PER MUOVERE L'ARTE
VERBALE DELLE ASSEMBLEE

Oggi 13 Maggio Roma, alle ore 19.00, presso la sede sociale si sono riunite in forma associata le Assemblee sia del Direttivo che dei Soci della Associazione M.Arte Cultura per muovere l'Arte

Per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche statutarie in adempimento d.Lgs. 117/2017.

Assume la Presidenza Roberta di Casimirro che constatata la avvenuta convocazione e la necessità di procedere, la presenza di quasi tutti i componenti gli Organi associativi, dichiara le assemblee valide ed atte a deliberare, Viene nominato segretario Gianfranco Spiezia.

Il Presidente illustra la necessità di adottare un nuovo statuto che consenta alla Associazione di aderire a tutti i requisiti normativi inerenti le Associazioni di Promozione Sociale.

I soci all'unanimità approvano le schema di statuto e deliberano di adottarlo, rimandando alla scadenza prossima naturale la composizione dei nuovo organi visto l'art. 37 dello statuto sociale.

Non essendovi altro da deliberare la assemblea viene tolta alle ore 20.30.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO

Gianfranco SPIEZIA



IL PRESIDENTE

Roberta di Casimirro

Allegato:1)

STATUTO

Associazione M.ARTE Cultura per muovere l'Arte
Associazione di Promozione Sociale ASP

Approvato nel corso della assemblea del 13 maggio 2019

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "M.ARTE Cultura per muovere l'Arte" Associazione di Promozione Sociale. Anche definita per semplicità M.Arte

L'Associazione è soggetto attivo nella promozione di cultura, scienza, socialità, solidarietà ed è indipendente e pluralista.

L'Associazione ha sede in Roma.

Potranno essere istituite sedi secondarie, uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 2 - Statuto e regolamento di esecuzione

1. L'Associazione M.Arte è un'Associazione di promozione sociale, scientifica, culturale ed assistenziale, è disciplinata dal presente Statuto oltre che dalle disposizioni del codice civile vigenti, dalle leggi statali, regionali e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso ne rappresenta le regole generali di comportamento delle attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 - Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto è modificato:

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, purché in regola con i versamenti previsti dalla qualifica attribuita a ciascun socio.

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei presenti - purché in regola con i versamenti previsti dalla qualifica attribuita a ciascun socio – qualora

in prima convocazione non si sia raggiunto il quorum predetto.
Dall'organo amministrativo qualora incombessero cause di legge e
ostative per la prosecuzione della attività.

Art. 5 - Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto è interpretato secondo i criteri dell'art. 12 delle pre-leggi
del codice civile.

TITOLO SECONDO FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 6 Principi ispiratori

L'Associazione si pone quale intermediario tra pubblico, studiosi ed istituzioni, aspirando ad essere un laboratorio culturale e un incubatore di progresso scientifico, nonché un contenitore di progetti ed idee tese alla promozione culturale e scientifica. In coerenza a ciò l'opera prestata dall'Associazione che coinvolge maestranze, professionalità diverse ed eccellenze universitarie potrà essere estesa dalla stessa Associazione a tutto il territorio italiano oltre che all'estero.

Per raggiungere tutto ciò l'operatività dell'Associazione si fonda:
sulla gratuità nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale, politica e religiosa della persona;
sull'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di promozione culturale e scientifica;
sulla necessità di lottare per rimuovere le cause che generano circuiti di emarginazione e discriminazione sociale ed economica, mediante opera di promozione della crescita spirituale e culturale dell'individuo ed una costante ricerca di nuove forme di intervento;
in un diretto impegno nella società civile e sulla disponibilità a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, purché non violino l'autonomo patrimonio culturale delle persone e/o dei gruppi, che aderiscono all'Associazione.

Art. 7 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone la realizzazione di mostre, manifestazioni, concerti, rassegne, pubblicazioni, ricerche e stages, conferenze e quant'altro utile al raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

L'Associazione si propone altresì in via esemplificativa e non tassativa: la promozione, la realizzazione di studi, di ricerche, con particolare attenzione ai settori delle arti plastiche e figurative, della musica, della letteratura, della scienza, dell'economia e delle nuove forme di comunicazione digitale;

la promozione, l'organizzazione, la realizzazione di congressi, di seminari e di corsi d'insegnamento;

l'istituzione di premi, concorsi, commemorazioni;

la produzione, in proprio o per conto terzi, la distribuzione e l'organizzazione di spettacoli e produzioni che rientrino nei campi indicati, la gestione e il sostegno di compagnie o gruppi, l'allestimento di locali adibiti a tali scopi e la loro organizzazione, ai fini indicati.

Tutte iniziative volte alla migliore realizzazione degli scopi istituzionali dell'Associazione;

alla apertura e la gestione di scuole di ogni ordine e grado ed università per l'insegnamento della cinematografia, del teatro, della musica, della danza, del canto, della pittura, della letteratura, delle lingue, del giornalismo, della pubblicità, delle nuove forme di comunicazione digitali, dello sport, della storia, del turismo, dell'economia, dell'ecologia e dell'artigianato sia in Italia, sia nella Comunità Europea che negli altri stati;

la conduzione di ricerche ed analisi sociologiche ed antropologiche, la promozione di incontri, di convegni e di seminari regionali, nazionali ed internazionali; la promozione della pubblicazione di periodici, opuscoli, testi, dispense e l'elargizione di sussidi didattici; il coordinamento delle iniziative private dirette all'incremento ed al perfezionamento delle arti attraverso un processo di educazione permanente;

la promozione e l'attuazione di iniziative in ambito culturale, economico, scientifico, sociale e sportivo. A tal fine l'Associazione potrà reperire e mettere a disposizione appositi fondi reperibili a livello locale e nazionale, compreso le risorse Comunitarie;

Art. 8 - Impegni

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione s'impegna a:

svolgere direttamente attività operative e di volontariato nell'ambito della cultura, della scienza e della diffusione dell'arte;

garantire un contributo di proprie esperienze e cultura nei vari campi di operatività dell'Associazione medesima anche tramite interventi presso le Istituzioni;

promuovere ed offrire forme di informazione, notizie, documentazione e dati sulle attività dell'Associazione;

ricercare, promuovere ed offrire consulenza e assistenza qualificata, nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività assumendo iniziative di alta formazione e corsi di formazione professionale e qualificazione;

effettuare in proprio o per conto terzi, studi, indagini, ricerche, pubblicazioni in funzione del perseguitamento degli scopi del presente Statuto e delle più ampie finalità universali della cultura, della scienza e dell'arte.

TITOLO TERZO GLI ADERENTI

Art. 9 - Soci

Può aderire alla Associazione ogni persona fisica o giuridica che, accettando il presente Statuto e le sue finalità, principi ispiratori e impegni, ne chieda iscrizione al Consiglio Direttivo che decide in merito con votazione espressa a maggioranza.

Gli aderenti si impegnano a:

svolgere in modo diretto e disinteressato attività di promozione culturale e sociale secondo le finalità dell'Associazione;
offrire un servizio di pubblico interesse conservando la propria natura privata, l'originalità delle motivazioni e la propria formula organizzativa.

3. Sono previste quattro categorie di soci:

Sono Soci Fondatori, coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Questi soci hanno diritto di voto nelle Assemblee e in quanto soci fondatori sono eleggibili nel Consiglio Direttivo. Sono altresì equiparati a Soci Fondatori, e lo rimangono a vita, tutti coloro che vengono eletti nel Consiglio Direttivo e ne accettano la carica e gli oneri corrispondenti..

Il Consiglio Direttivo può, a maggioranza, cooptare soci ordinari e soci sostenitori con la medesima qualifica di "fondatori" su proposta motivata di almeno due soci fondatori.

I soci fondatori eleggono il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione. I soci fondatori possono essere privati di tale titolo e dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo – acquisito il parere motivato ma non vincolante del Collegio dei Probiviri – in caso di comportamenti che danneggino gravemente l'Associazione.

Sono Soci Onorari, le persone che hanno dato lustro al loro paese con studi, ricerche, scoperte ed invenzioni nei settori indicati nelle finalità dell'Associazione, il cui ingresso sarà proposto dal Consiglio Direttivo su presentazione di almeno due soci fondatori e votato all'unanimità dal Consiglio medesimo.

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e versano un contributo straordinario per il raggiungimento dei fini associativi; questi soggetti presentano la richiesta per tale qualifica al Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza dei componenti alla prima riunione del Consiglio successiva all'inoltro della richiesta; tali soci, una volta assunta tale qualifica hanno diritto di voto nelle Assemblee e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo sulla base del disposto del precedente paragrafo.

Sono Soci Ordinari tutti gli altri soci; costoro accedono allo status di soci ordinari dietro presentazione di una domanda al Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza e previa presentazione da parte di un socio fondatore e da parte di un socio ordinario; Questi soci hanno diritto di voto nelle Assemblee e sono eleggibili in Consiglio Direttivo, sulla base del disposto del precedente paragrafo.

Art. 10 – Diritti

Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di eleggere gli Organi della Associazione nei limiti e con le forme previsti dal presente Statuto. Essi hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

Gli aderenti alla Associazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate per iscritto ed esclusivamente dal Consiglio Direttivo, per l'attività prestata.

Art. 11 - Doveri

Gli aderenti all'Associazione devono svolgere l'attività associativa esclusivamente in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fine di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Art 12 – Sanzioni - Esclusione e dimissioni

Al socio che si renda responsabile di comportamenti che contravvengono ai doveri stabiliti dallo Statuto, o che comunque danneggino l'immagine dell'Associazione, può infliggersi - in ragione della gravità del fatto che gli è ascrivibile - una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- Richiamo
- Censura
- Radiazione

La procedura sanzionatoria è promossa con contestazione contenente la specificazione del comportamento ritenuto meritevole di essere valutato alla stregua di quanto previsto al punto 1) del presente articolo.

Qualsiasi Socio può segnalare al Presidente comportamenti ritenuti censurabili. Il Presidente, ricevuta tale segnalazione, ne investe il Consiglio Direttivo che la esamina nella sua prima seduta utile.

La contestazione è comunicata da parte del Consiglio Direttivo al Socio interessato ed al Collegio dei Probiviri.

Entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione il socio interessato può presentare per iscritto al Collegio dei Probiviri le sue eventuali contro deduzioni e chiedere di essere ascoltato personalmente dal Collegio dei Probiviri.

All'esito dell'audizione, se richiesta, o comunque spirato il termine previsto al punto 4) del presente articolo, il Collegio dei Probiviri emana un parere non vincolante che viene trasmesso al Consiglio Direttivo il quale delibera a maggioranza dei suoi componenti, il non luogo a provvedere ovvero la sanzione da infliggere al Socio.

La delibera del Consiglio Direttivo che conclude il procedimento è comunicata al Socio; il quale, nel termine di trenta giorni può impugnarla dinanzi all'Autorità Giudiziaria per violazione di legge, all'atto costitutivo o allo statuto.

L'espulsione e le dimissioni sono disciplinate dall'art. 24 del codice civile

Tutte le comunicazioni devono effettuarsi con consegna a mani, a mezzo posta elettronica certificata, con raccomandata a/r o comunque con modalità che garantiscano la certezza della conoscenza da parte del destinatario.

Costituisce grave violazione disciplinare da parte del socio il mancato pagamento di due annualità della quota associativa

Art.13 – Esclusione di diritti sul patrimonio dell'Associazione

Nei casi di dimissione ed esclusione, il Socio dimissionario o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né sulla quota versata.

Art.14 - Quote

L'ammontare della quota annuale per le varie categorie di soci è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea ordinaria.

E' altresì facoltà del Consiglio Direttivo di proporre quote straordinarie, qualora particolari esigenze lo richiedano, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che delibera con i quorum di cui al successivo articolo 19.

TITOLO QUARTO

GLI ORGANI

Art. 15 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

I. L'Assemblea dei Soci;

II. Il Consiglio direttivo

III. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato

IV. Il Collegio dei Probiviri

Capo I - Le Assemblee

Art 16 - Composizione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Alle Assemblee dell'Associazione possono partecipare i soci Fondatori, i soci sostenitori e quelli Ordinari; tutti in regola con il versamento delle quote sociali.

Art. 17 - Qualificazione dell'Assemblea

Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, saranno presiedute dal un Presidente nominato tra i presenti dell'Associazione. L'Assemblea nominerà un Segretario.

Delle Assemblee verrà redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - Convocazioni e competenza dell'Assemblea ordinaria

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie vengono convocate dal Presidente presso la sede sociale o in altra sede scelta dal Consiglio Direttivo, purché in Roma, mediante avviso, ai Soci aventi diritto, contenente l'ordine del giorno, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Nell'avviso può essere fissata una data per la seconda convocazione che non può essere indetta per lo stesso giorno fissato per la prima.

Le Assemblee sono presiedute sulla base del disposto dell'art. 17 comma 1.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, di regola entro il mese di Marzo, per l'approvazione del bilancio ed è altresì competente a deliberare:

- sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- sulla relazione finanziaria e patrimoniale predisposta dal Tesoriere;
- sulla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
- sul rinnovo, la conferma e la nomina delle cariche sociali, qualora in scadenza di mandato;
- su altre eventuali materie e iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo che ritenga di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 19 - Validità dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, purché in regola con il versamento delle quote associative. In prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 20 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria è indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci aventi

diritto al voto, purché in regola con il versamento delle quote associativa. Ad essa sono devolute le seguenti competenze:
deliberare sulle modifiche statutarie;
deliberare sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.
deliberare in merito a donazioni e acquisti di importanza patrimoniale

Art. 21 - Votazioni dell'Assemblea straordinaria

Le delibere dell'Assemblea straordinaria di cui ai precedenti punti a) e b)dell'articolo 20, sono assunte in prima convocazione con deliberazione dell'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei componenti, ovvero in seconda convocazione dalla maggioranza dei due terzi dei presenti qualora in prima convocazione non si sia raggiunto il quorum predetto.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria di cui al precedente punto c)dell'articolo 20) sono assunte con il voto favorevole dei Soci aventi diritto al voto e partecipanti alla assemblea.

Capo II - Il Consiglio Direttivo

Art. 22 - Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a quindici componenti, con il rispetto di quanto previsto all'art.3 dello statuto, eletti dall'Assemblea tra tutti i Soci Ordinari, Sostenitori e Fondatori; può in suo seno essere costituito, per la sola amministrazione ordinaria, un comitato esecutivo composto da 5 membri compresi obbligatoriamente quelli indicati nel successivo Art. 23.

Art. 23 - Elezione

1. Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza dei presenti, tra i suoi componenti un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Generale ed un Tesoriere.

Art. 24 - Rappresentanza legale

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Art. 25 - Durata ed eleggibilità della carica

Il Consiglio Direttivo rimane in carica un triennio e i membri possono essere rieletti per solo un secondo mandato.

Art. 26 – Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vicepresidente almeno tre volte all'anno.

Art. 27 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo, regolarmente costituito, delibera con la maggioranza dei suoi componenti, che potranno partecipare alla riunione anche in tele/o video conferenza.

Qualora uno o più componenti del Consiglio Direttivo, pur non risultando dimissionari, non partecipino a tre riunioni successive del Consiglio, senza valida giustificazione nell'arco dell'anno sociale, decadono dalla carica.

Nel verificarsi di tale ipotesi ed anche in caso di dimissioni di altri membri del Consiglio Direttivo, le deliberazioni del Consiglio Direttivo medesimo saranno valide a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo stesso rimasti in carica, purché non inferiori al numero legale. Nel caso in cui il numero dei Consiglieri, per dimissioni o per altra causa si riduca sotto il numero legale, il Consiglio Direttivo medesimo convocherà al più presto l'Assemblea dei Soci per reintegrare il Consiglio.

I nuovi nominati, scadono insieme al Consiglio Direttivo in carica.

Art. 28 - Poteri

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; predispone i programmi dell'Associazione e amministra il patrimonio sociale; convoca le Assemblee ordinaria e straordinaria per le deliberazioni ad esse riservate; ha i poteri di nominare i responsabili della organizzazione dei corsi di formazione e delle altre attività dell'associazione che prevedano la presenza di un responsabile fissandone il compenso e la durata dell'incarico;

Cura i rapporti con gli imprenditori, gli enti pubblici e privati interessati agli scopi dell'Associazione, predispone ed organizza le manifestazioni culturali; ha i poteri organizzativi necessari al buon funzionamento dell'Associazione per il raggiungimento dei fini ch'essa propone; propone le quote di iscrizione e le quote sociali annuali; delibera l'ammissione all'Associazione dei Soci.

3. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti la proposta di revoca di uno dei componenti il Consiglio medesimo, con l'obbligo di acquisire il parere vincolante del Collegio dei Probiviri e al contempo con l'obbligo di far ratificare tale proposta di revoca dalla prima assemblea ordinaria successiva a tale decisione.

Capo III - Collegio dei Revisori

Art. 29 - Composizioni e compiti

Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre membri effettivi (di cui uno Presidente che è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto) e due supplenti. Viene eletto dall'Assemblea, tra persone aventi requisiti di competenza e dura in carica due anni.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di riscontrare le operazioni

contabili dell'Associazione e può chiedere di essere informato sui programmi dell'Associazione e può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; al Collegio dei Revisori può essere richiesto un parere sulle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori può predisporre una relazione scritta da presentare all'Assemblea ordinaria annuale.

Il Collegio dei Revisori – assunta una decisione a maggioranza dei componenti – deve convocare l'Assemblea straordinaria qualora non vi provveda il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di una richiesta da tanti Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno 1/10(un decimo) dei Soci aventi diritto di voto.

Capo IV - Collegio dei Probiviri

Art. 30 - Composizione

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea ordinaria.

I probiviri dureranno in carica due anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, come arbitri irruitali.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Il Collegio dei Probiviri – assunta una decisione a maggioranza dei componenti – deve convocare l'Assemblea straordinaria qualora non vi provveda il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di una richiesta da tanti Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno 1/10(un decimo) dei Soci aventi diritto di voto.

TITOLO QUINTO LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 31 - Entrate e patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite:
dalle quote di iscrizione e dalle quote sociali ordinarie e straordinarie;
da contributi ed erogazioni di enti pubblici e privati;
da eventuali contributi erogati da enti pubblici o privati per l'organizzazione di manifestazioni di corsi di formazione, specializzazione e di alta formazione;
da donazioni;
da atti di liberalità.

Il patrimonio può essere formato:
da beni mobili;
da beni immobili
da valori mobiliari.

TITOLO SESTO **DURATA E SCIOLIMENTO**

Art. 32 - Anno sociale

L'anno sociale, corrisponde all'esercizio e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno

Art. 33 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 34 – Messa in liquidazione dell'Associazione

L'Associazione viene messa in liquidazione per delibera dell'Assemblea Straordinaria sulla base del disposto del precedente articolo 21 comma 2.

Art. 35 – Criteri per la liquidazione dell'Associazione

1. In caso di messa in liquidazione dell'Associazione, tutti gli Organi decadrono e l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, fissando i criteri di liquidazione e la destinazione dei beni residui ad altra Associazione avente finalità similare.

Art. 36 - Devoluzione dei beni e del patrimonio dell'Associazione

1. I liquidatori, dopo aver effettuato l'inventario dei beni, provvederanno al pagamento delle passività, alla riscossione delle attività, alla vendita dei beni immobili e dei diritti di godimento sui medesimi secondo le disposizioni dell'Assemblea straordinaria che ha deliberato la messa in liquidazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 - Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, s'intendono applicabili le norme del codice Civile e le disposizioni in materia di libere associazioni.

In deroga a quanto stabilito all'Art. 25, quanto previsto nello statuto entra in vigore alla scadenza naturale dell'organo amministrativo vigente.